



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI,  
DE CRISTOFARO, STEFANO e URAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2015

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della Via Francigena

ONOREVOLI SENATORI. - Un percorso di pellegrinaggio che attraversa l'intera Italia, dalle Valle d'Aosta alla Puglia, un cammino lungo, ma incredibilmente bello e originale anche agli occhi di chi già conosce quei luoghi. È la Via Francigena nel suo tratto italiano, dal Passo del San Bernardo alla Città Eterna, che vede, come logico completamento, la sua prosecuzione a sud-est fino agli approdi di Puglia che per secoli hanno condotto, attraverso il mare, i pellegrini in Terra Santa. Un cammino che offre a chi lo percorre l'opportunità di vivere una esperienza non solo religiosa, ma anche spirituale e meditativa, di ammirare e scoprire i numerosi tesori più o meno noti del nostro patrimonio culturale e naturale, diffusi sul territorio nazionale.

Le sue radici affondano lontano nella storia. Come è noto, infatti, fu Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, che, recandosi a Roma in visita al Papa Giovanni XV nel 990 d.C., segnò l'inizio della Via Francigena. L'antica Via è stata riscoperta dai moderni viandanti, che si mettono in cammino lungo un percorso di grande attrattività, un itinerario che consente di ripercorrere idealmente la storia del nostro continente.

Numerose sono già state le iniziative, avviate a vario titolo dai ministeri interessati e dalle regioni, rivolte al riconoscimento e alla valorizzazione dell'itinerario. Nel 1993, su iniziativa del Ministero del turismo e dello spettacolo e delle sette regioni interessate, il progetto di valorizzazione relativo alla Via Francigena è stato presentato a livello europeo, ricevendo l'approvazione dalla Commissione europea (Direzione generale istruzione e cultura - *ex* DG XXII), nell'ambito del piano di azione comunitario in fa-

vore del turismo, ed ottenendo un primo riconoscimento come itinerario culturale del Consiglio d'Europa il 21 aprile 1994 (Direzione educazione, cultura e sport, protocollo n. 459 del 4 maggio 1994). Successivamente, il 9 dicembre 2004, a Wroclaw in Polonia, il Consiglio d'Europa ha dichiarato la via Francigena «Grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa» ai sensi della risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei ministri il 17 marzo 1998. Per quanto riguarda le iniziative di carattere nazionale vanno inoltre ricordate: il progetto, promosso nel 2007, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo alla mappatura dei prodotti agroalimentari e delle strutture agrituristiche lungo l'itinerario; l'istituzione nel 2007, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una consulta per gli itinerari storici e religiosi; il progetto, avviato nel 2008, dal Ministero per i beni e le attività culturali che ha dotato alcuni tracciati originari presenti sul territorio italiano di una prima segnaletica; l'accordo, negli anni 2008, 2009 e 2010, fra la direzione dei beni culturali del citato Ministero e l'Associazione europea delle vie Francigene per la promozione e valorizzazione dell'itinerario.

A queste iniziative dell'amministrazione statale vanno poi aggiunti gli interventi promossi dalle regioni e dagli enti locali. Particolarmente attive in questo contesto sono state la regione Toscana, che ha già investito negli ultimi 5 anni, per un tratto complessivo di 370 chilometri, circa 16 milioni di euro, e la regione Puglia, che ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2013, n. 1174, il tracciato di propria competenza.

Per quanto concerne l'attività parlamentare, nel corso della XVII Legislatura la Camera dei deputati ha già approvato alcuni specifici atti d'indirizzo che impegnano il Governo, fra l'altro, a «riconoscere l'antico percorso italiano della Via Francigena quale risorsa culturale, ambientale e turistica di primaria valenza pubblica nazionale» (9/02426-A/004), e «ad attivarsi per lo stanziamento di risorse finalizzate a completare l'individuazione del percorso denominato "Via Francigena", quale itinerario storico, culturale e religioso» (9/02426-A/012). È stato inoltre costituito un intergruppo parlamentare a sostegno della Via Francigena, al quale hanno aderito 37 tra deputati e senatori di diversi orientamenti politici.

Nonostante questo diffuso attivismo istituzionale, peraltro scoordinato, lo stato concreto dell'itinerario in questione non può dirsi, ad oggi, soddisfacente. Ampi tratti della Via Francigena del nord, nella parte compresa fra il confine con la Francia e Roma, risultano ancora non percorribili in sicurezza e privi di adeguata segnaletica, mentre l'attività di individuazione, riscoperta e valorizzazione del tracciato, nel tratto a sud di Roma, risulta di fatto appena avviata. Paradossale è, in proposito, il caso dell'ingresso del tracciato nella Capitale. A pochi mesi dall'inizio del Giubileo proclamato da Papa Francesco, l'accesso da nord nella Città Eterna avviene in stato di evidente pericolosità per i pellegrini, lungo la via Cassia e la via Trionfale, in alcuni tratti prive addirittura dei marciapiedi e della segnaletica indispensabile.

Ad essere compromesse sono in primo luogo le potenzialità culturali e turistiche dell'itinerario. Nonostante un incremento del flusso di escursionisti registrato nell'ultimo triennio, la Via Francigena è ancora ben lungi dallo sviluppare a pieno la propria capacità attrattiva, soprattutto se paragonata ad esperienze analoghe di altri cammini di pellegrinaggio europei. È mancata ad oggi una visione ed un'azione coordinata, in grado anche

di concentrare l'intervento istituzionale sulle priorità che possono consentire una fruizione adeguata alla eccezionale qualità dei luoghi.

Il presente disegno di legge è pertanto finalizzato a consentire l'unitarietà e l'accelerazione degli interventi rivolti al recupero e alla valorizzazione dell'intero percorso della Via Francigena. In primo luogo, con l'articolo 1, si provvede a riconoscere il preminente interesse nazionale dell'itinerario, anche al fine di consentire l'esercizio dell'attività di coordinamento e indirizzo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nei confronti delle Regioni, ai sensi dell'articolo 145, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Oltre al tratto già riconosciuto dal Consiglio d'Europa, il disegno di legge propone un esplicito riferimento al percorso a sud di Roma, per il quale solo recentemente sono state avviate le attività ricognitive e di prima valorizzazione.

L'attività di impulso alla valorizzazione dell'antico tracciato si sostanzia con l'articolo 2, che prevede l'obbligo per le regioni di redigere i Piani per il recupero e la valorizzazione della Via Francigena che dovranno essere ovviamente tarati sullo stato di attuazione, ad oggi notevolmente differenziato, degli interventi attuativi nelle diverse realtà regionali. I Piani dovranno individuare gli interventi prioritari proposti per il recupero e la messa in sicurezza del tracciato, per il restauro e la riqualificazione degli immobili di interesse storico-artistico e ambientale localizzati in prossimità dell'itinerario, per il miglioramento della ricettività turistica, per l'installazione della segnaletica e lo sviluppo delle attività di comunicazione necessarie a promuovere i flussi di fruizione e informare correttamente gli escursionisti. Il comma 2 dello stesso articolo propone inoltre modalità procedurali accelerate per l'attuazione degli interventi previsti dai Piani, con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.

L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un apposito Fondo denominato «Fondo per la Via Francigena», con dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato a supportare la realizzazione dei progetti attuativi dei Piani approvati dalle regioni. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'articolo 4, infine, consente alle regioni di istituire il Registro degli esercizi ricettivi

che ospitano, con tariffari agevolati, gli escursionisti che pernottano lungo l'antico tracciato della Via Francigena e lungo i tracciati di pellegrinaggio ad esso collegati. L'ospitalità lungo i cammini di pellegrinaggio è un tema di grande rilievo per la qualità e l'accessibilità dell'esperienza di fruizione, che merita un'attenzione specifica da parte delle regioni e dei comuni interessati, anche con la previsione di una riduzione degli oneri derivanti dall'imposta di soggiorno e dall'imposta unica comunale, riduzione che il presente disegno di legge consente di istituire fino ad un massimo del 50 per cento degli importi dovuti dagli esercizi ricettivi inseriti nei registri regionali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Riconoscimento dell'interesse nazionale)*

1. L'antico tracciato della Via Francigena, comprendente sia il tratto già riconosciuto «Grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa», ai sensi della Risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei ministri il 17 marzo 1998, sia il percorso localizzato a sud di Roma, nel territorio di competenza delle regioni Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Puglia, costituisce itinerario di interesse culturale e paesaggistico di preminente rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 145, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

### Art. 2.

*(Piani regionali per il recupero e la valorizzazione)*

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Puglia provvedono all'adozione, per il territorio di rispettiva competenza e tenuto conto degli eventuali interventi già realizzati in materia, del Piano per il recupero e la valorizzazione della Via Francigena, comprendente gli obiettivi prioritari concernenti i seguenti ambiti:

a) individuazione, recupero, manutenzione e messa in sicurezza dell'antico tracciato, allo scopo di favorirne la piena fruibilità a fini escursionistici, anche in connes-

sione con ulteriori percorsi di pellegrinaggio di rilievo regionale e interregionale;

b) restauro, risanamento conservativo, manutenzione e riqualificazione di immobili di interesse storico-artistico, paesaggistico ed ambientale localizzati in prossimità dell'antico tracciato, al fine di integrare ed arricchire l'offerta di fruizione rivolta agli escursionisti;

c) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero, completamento e manutenzione di strutture già esistenti e di rilievo storico;

d) installazione di idonea segnaletica lungo l'itinerario e promozione di adeguate attività di comunicazione rivolte a incrementare la conoscenza e la fruizione dell'antico tracciato.

2. All'approvazione dei Piani regionali di cui al comma 1 provvedono le regioni competenti, previo accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da raggiungere ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'approvazione dei progetti attuativi dei Piani costituisce, qualora necessario, variante urbanistica automatica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.

### Art. 3.

#### *(Istituzione del Fondo per la Via Francigena)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo denominato «Fondo per la Via Francigena», con dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato a supportare la realizzazione dei progetti attuativi dei Piani regionali di cui all'articolo 2 della presente legge. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo prov-

vede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

##### *(Agevolazioni fiscali per gli esercizi ricettivi)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni istituiscono e regolamentano il Registro degli esercizi ricettivi che ospitano, con tariffari agevolati, gli escursionisti che pernottano lungo l'antico tracciato della Via Francigena di cui all'articolo 1 della presente legge e lungo i tracciati di pellegrinaggio ad esso collegati.

2. A favore degli esercizi ricettivi inseriti nel Registro di cui al comma 1, possono essere previste dai comuni interessati agevolazioni, fino ad un massimo del 50 per cento degli importi complessivamente dovuti, derivanti da riduzioni dell'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

